



## **CAPITOLO 2**

### **Paragrafo 1 - Prestazioni economiche assistenziali: invalidi civili-**

#### **Premessa.**

A fronte delle diverse categorie di invalidità previste nell'ordinamento italiano, occorre operare una prima fondamentale precisazione per inquadrare l'oggetto della presente trattazione, ovvero l'invalidità civile, caratterizzata dalla natura assistenziale a carico della collettività.

Tale istituto deve essere distinto da altre tipologie di invalidità, che presuppongono una posizione lavorativa del soggetto; e prevedono trattamenti economici erogati dalle diverse Casse di Previdenza e dagli Istituti assicurativi obbligatori.

Potrebbe essere fonte di confusione il fatto che anche la prestazioni economica legata all'invalidità civile sono materialmente erogate dall'INPS, ma sul punto occorre sottolineare come le stesse non siano subordinate alla presenza di requisiti contributivi o di anzianità.

La categoria dell'invalido civile nasce dall'affermazione dello stato sociale, e del concetto di sicurezza sociale e va rapportato al disposto dell'art. 3 e dell'art. 38 della Costituzione, in osservanza alla disposizione dell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che prevede il diritto di mantenimento in caso di perdita dei mezzi di sussistenza per cause indipendenti dalla propria volontà.

La Costituzione, pertanto, intende tutelare la dignità umana, nello spirito di solidarietà di tutti i cittadini, verso coloro che per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un proficuo lavoro.

L'assistenza sociale in favore dei minorati civili si concreta in provvidenze economiche (assegni, pensioni, indennità) e provvidenze non economiche (agevolazioni nelle assunzioni, agevolazioni lavorative, benefici previdenziali, assistenza socio-sanitaria, assistenza per l'integrazione scolastica, prestazioni protesiche).

La relativa disciplina, sviluppatasi in tempi successivi rispetto a quella relativa alle altre categorie di invalidi di guerra, per servizio, o del lavoro, non è regolata da una fonte normativa unitaria, ma si è realizzata attraverso successivi interventi, e si ricava da una serie di provvedimenti normativi decisamente poco organici.

#### **Natura delle prestazioni.**

La natura assistenziale delle prestazioni economiche porta a prescindere da qualsiasi versamento contributivo dell'avente diritto e, allo stesso tempo, a dare estremo rilievo alla situazione reddituale del soggetto, proprio per il carico sulla collettività che dette erogazioni comportano.

In questo si rinviene la fondamentale differenza rispetto ai trattamenti previdenziali di invalidità, previsti da diversi enti previdenziali o istituti assicurativi obbligatori, per



avere diritto ai quali elemento fondamentale sono i requisiti contributivi e la posizione lavorativa del richiedente, che incidono anche sulla misura dei relativi trattamenti economici e per i quali presupposto imprescindibile è una prestazione di attività lavorativa.

Si delinea così la categoria degli aventi diritto alle prestazioni di invalidità civile come categoria residuale, in cui l'intervento dello Stato si rende necessario per tutelare quei soggetti privi di qualsiasi altra tutela; questa concezione determina i relativi regimi delle incompatibilità rispetto ad altri trattamenti di invalidità di natura previdenziale e d'altra parte, comporta l'estensione della tutela, nei casi di maggiore gravità (indennità di accompagnamento), anche ai soggetti per i quali non rileva ancora - minori degli anni 18 - o non rileva più ultra sessantacinquenni la capacità lavorativa del soggetto.

Questa duplicità di impostazione la prestazione come reintegra della capacità lavorativa perduta, e lo scopo puramente assistenziale dovrebbe comportare, una differenza anche in relazione alla compatibilità della provvidenza con lo svolgimento di attività lavorativa, portando all'esclusione nel primo caso e all'ammissione nel secondo caso.

In realtà, per non incorrere in interpretazioni aberranti, occorre valutare quale sia l'esatto significato del concetto di invalidità lavorativa in esame: il trattamento non può riportarsi alla mera concezione di reddito che lo Stato eroga ad integrazione della perduta capacità lavorativa, proprio a causa della natura assistenziale delle provvidenze, e dal rilievo che per molti dei soggetti non era preesistente una capacità lavorativa monetizzabile.

La gratuità delle prestazioni di invalidità civile in termini di oneri contributivi e il relativo carico dello Stato, hanno portato alla determinazione della entità delle prestazioni in misura non idonea allo scopo di tutela della dignità umana, con qualche elemento di distinguo per i casi reputati di maggiore gravità, e con la contestuale previsione di controlli e verifiche.

### **Prestazioni economiche: pensioni e indennità.**

In linea generale, la derisione e l'assegno mensile agli invalidi civili, come le pensioni dei ciechi e dei sordomuti, costituiscono un intervento economico commisurato all'esistenza del presupposto sanitario di una determinata minorazione, ferma restando la necessità degli altri presupposti socio - economici.

Le indennità (di accompagnamento, di frequenza, per i ciechi, per i sordomuti) rilevano invece come contributo monetario volto ad affrontare le conseguenze esistenziali derivanti dalla minorazione medesima.

Per gli invalidi civili, ad esempio, mentre la pensione è collegata al presupposto sanitario che determina il grado di inabilità al lavoro, l'indennità di accompagnamento risulta connessa all'inidoneità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita comune.

Tale diverso parametro comporta una notevole articolazione di situazioni sia per



Segreteria Nazionale  
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali  
Ad uso interno

coloro che sono soltanto invalidi civili (più o meno autosufficienti), sia per i pluriminoritari.